

**STATUTO**  
**PREFAZIONE**

La storica "Dichiarazione di Alma-Ata" (International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, WHO-UNICEF, USSR, 6-12 September 1978) definisce così le Cure Primarie:

"L'assistenza sanitaria di base è quella assistenza sanitaria essenziale, fondata su metodi pratici e tecnologie appropriate, scientificamente valide e socialmente accettabili, resa universalmente accessibile agli individui e alle famiglie nella collettività, attraverso la loro piena partecipazione, a un costo che la collettività e i paesi possono permettersi ad ogni stadio del loro sviluppo nello spirito di responsabilità e di autodeterminazione. L'assistenza sanitaria di base fa parte integrante sia del sistema sanitario nazionale, di cui è il perno e il punto focale, sia dello sviluppo economico e sociale globale della collettività. E' il primo livello attraverso il quale gli individui, le famiglie e la collettività entrano in contatto con il sistema sanitario nazionale, avvicinando il più possibile l'assistenza sanitaria ai luoghi dove le persone vivono e lavorano, e costituisce il primo elemento di un processo continuo di protezione sanitaria".

Elementi fondamentali dell'area delle Cure Primarie sono quindi l'estensività ed equità nell'assistenza e

**STATUTO SOCIALE MODIFICATO**  
**PREFAZIONE**

Visto l'Art. 5 Legge 8 marzo 2017 n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" (G.U. Serie Generale, n. 64 del 17/03/2017) e visto il DM 2 agosto 2017 "Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie" ai sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017 n. 24 (G.U. Serie Generale, n. 186 del 10/08/2017), al fine di procedere alla domanda di iscrizione nell'apposito elenco delle società scientifiche e per meglio definire i requisiti previsti nello Statuto societario in particolare riguardo a:

- autonomia, indipendenza e assenza di scopi di lucro, con espresso divieto da parte della società e dei suoi legali rappresentanti dell'esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina;
- specifica previsione che l'ente non abbia tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolga, direttamente o indirettamente, attività sindacale;

nell'accesso alle cure, l'integrazione tra attività sanitaria e sociale, la prossimità delle cure ai luoghi di vita dei cittadini, la valorizzazione del capitale umano e sociale a disposizione dell'individuo e la partecipazione della comunità locale e dei cittadini alla programmazione dei servizi e alla valutazione delle attività e dei risultati di salute.

Questi ultimi trent'anni di esperienze condotte nei vari paesi del mondo, sia in paesi sviluppati che in via di sviluppo, di programmi sanitari basati sulla Primary Health Care, hanno portato ad un complessivo rafforzamento dei sistemi sanitari nel loro complesso, a costi relativamente contenuti, aumentando l'accesso ai servizi sanitari, soprattutto nelle fasce di popolazione più povere, e migliorando i più importanti indicatori di salute.

Il costante aumento del carico assistenziale legato alla crescente prevalenza delle malattie croniche e dell'età media della popolazione, ha reso ancor più impellente la necessità da parte dei sistemi sanitari di rafforzare la struttura organizzativa delle Cure Primarie, soprattutto attraverso la incentivazione del lavoro in team all'interno delle forme associative della medicina generale, al fine di poter garantire, grazie alla interdisciplinarietà e alle rispettive competenze, un'assistenza sanitaria efficace, socialmente equa ed economicamente sostenibile.

Nel 2008, nel suo World Report finale "Primary Care: Now More than Ever", la commissione dell'OMS, ricordando che le differenze nello stato di salute non sono frutto del destino ma di scelte politiche sbagliate, ha indicato la Primary Health Care come modello per affrontare le cause sociali, economiche e politiche delle malattie e come la strategia più efficace per affrontare i problemi della

- il libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro massima partecipazione alle decisioni societarie, con indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organismi statuari, con votazione a scrutinio segreto e durata limitata nel tempo, e delle modalità partecipative e deliberative degli organismi statuari;
- l'obbligo di pubblicazione e aggiornamento costante dell'attività scientifica attraverso il sito web della società;
- la previsione della dichiarazione e della regolazione degli eventuali conflitti di interesse;
- la previsione di un Comitato Scientifico per il controllo e la verifica della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica;
- la espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;
- l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale societario dei bilanci preventivi e consuntivi e degli incarichi retribuiti;
- la previsione che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società o dell'associazione;

l'Assemblea Generale Straordinaria della SIICP-Società Italiana Interdisciplinare al fine di rendere pienamente conforme lo Statuto Societario alle disposizioni di legge, è convocata in data 20 ottobre 2017 per approvare e deliberare alcune modifiche dello stesso, senza mutare la sostanza e lo spirito fondante dell'atto/statuto costitutivo, di cui segue la versione modificata definitiva.

salute globale.

## CAPITOLO I - SEDE E SCOPI

### Articolo 1- Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione a carattere scientifico denominata "Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie", in sigla "SIICP", indicata di seguito come "Associazione" o "SIICP", con sede di rappresentanza in MIRA (VE), Via Sabbiona 68, e sede legale ed amministrativa in BARI, Strada Bari-Modugno-Toritto 65, con la possibilità di variare la sede principale e di istituire sedi secondarie e/o amministrative in base a quanto regolamentato dal presente statuto.

L'Associazione è libera, apartitica e senza fini di lucro.

### Articolo 2- Scopi

L'Associazione ha la finalità d'interesse generale e di utilità socio-sanitaria di promuovere la formazione e la ricerca scientifica nel sistema delle Cure Primarie, ed allo stesso tempo la finalità di favorire la più ampia integrazione fra il medico di medicina generale e le altre professioni sanitarie su cui tale sistema principalmente si fonda, ispirandosi nella sua visione complessiva ai più evoluti modelli sanitari europei, ai Piani Sanitari Nazionali e alle emergenti esigenze assistenziali, sempre più orientate al lavoro in team, inteso come insieme funzionale di figure professionali diverse per competenze ed ambiti clinici di intervento.

In particolare l'Associazione si propone i seguenti scopi:

- riunire sul piano nazionale, con finalità scientifiche, i professionisti della salute che operano nell'ambito delle Cure Primarie;
- promuovere lo sviluppo ed il coordinamento delle Cure Primarie sia a livello nazionale che internazionale;

## CAPITOLO I - SEDE E SCOPI

### Articolo 1- Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione a carattere scientifico denominata "Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie", in sigla "SIICP", indicata di seguito come "Associazione" o "SIICP", con sede legale ed amministrativa in NOICATTARO (BA), Zona Commerciale Parchitello N. 10, con la possibilità di variare la sede principale e di istituire sedi secondarie e/o amministrative in base a quanto regolamentato dal presente statuto.

L'Associazione è libera, autonoma, indipendente, priva di finalità sindacali, apartitica e senza fini di lucro.

### Articolo 2- Scopi

L'Associazione ha la finalità d'interesse generale e di utilità socio-sanitaria di promuovere la formazione e la ricerca scientifica nel sistema delle Cure Primarie, ed allo stesso tempo la finalità di favorire la più ampia integrazione fra il medico di medicina generale e le altre professioni sanitarie su cui tale sistema principalmente si fonda, ispirandosi nella sua visione complessiva ai più evoluti modelli sanitari europei, ai Piani Sanitari Nazionali e alle emergenti esigenze assistenziali, sempre più orientate al lavoro in team, inteso come insieme funzionale di figure professionali diverse per competenze ed ambiti clinici di intervento.

In particolare l'Associazione si propone i seguenti scopi:

- riunire sul piano nazionale, con finalità scientifiche, i professionisti della salute che operano nell'ambito delle Cure Primarie;
- promuovere lo sviluppo ed il coordinamento delle Cure

- promuovere l'attività scientifica, didattica e culturale dei propri Associati, anche a livello internazionale, con programmi annuali di attività formativa ECM, attraverso la ideazione, istituzione, organizzazione e realizzazione di eventi formativi accreditati secondo il Programma Nazionale ECM per le professioni sanitarie, anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, Università, Aziende Sanitarie, Imprese, Associazioni e Società Scientifiche, Fondazioni, ONLUS ed ogni altro ente pubblico e/o privato che operi o abbia interesse nell'ambito della formazione professionale per il personale sanitario;
- promuovere e partecipare alla realizzazione di iniziative per la formazione complementare in medicina generale degli studenti e dei neolaureati nelle professioni sanitarie;
- promuovere la ricerca scientifica, nonché rapporti di collaborazione con altre Società e Organismi scientifici, anche a livello internazionale;
- definire modelli di sviluppo sia organizzativi che delle competenze professionali nell'ambito delle Cure Primarie;
- proporre punti di riferimento scientifici per la prassi clinica in Medicina Generale e più in generale nelle Cure Primarie, generando raccomandazioni, linee guida e punti di vista dell'Associazione, anche in collaborazione con altre Associazioni e Società Scientifiche e/o Organismi Istituzionali, nazionali ed internazionali;
- salvaguardare i principi etici, deontologici e professionali, rappresentando gli Associati presso soggetti ed enti terzi pubblici e privati.

Al fine di raggiungere i propri scopi sociali la SIICP potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, costituire o

- Primarie sia a livello nazionale che internazionale;
- promuovere l'attività scientifica, didattica e culturale dei propri Associati, anche a livello internazionale, con programmi annuali di attività formativa ECM, attraverso la ideazione, istituzione, organizzazione e realizzazione di eventi formativi accreditati secondo il Programma Nazionale ECM per le professioni sanitarie, anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, Università, Aziende Sanitarie, Imprese, Associazioni e Società Scientifiche, Fondazioni, ONLUS ed ogni altro ente pubblico e/o privato che operi o abbia interesse nell'ambito della formazione professionale per il personale sanitario;
  - promuovere e partecipare alla realizzazione di iniziative per la formazione complementare in medicina generale degli studenti e dei neolaureati nelle professioni sanitarie;
  - promuovere la ricerca scientifica, nonché rapporti di collaborazione con altre Società e Organismi scientifici, anche a livello internazionale;
  - definire modelli di sviluppo sia organizzativi che delle competenze professionali nell'ambito delle Cure Primarie;
  - proporre punti di riferimento scientifici per la prassi clinica in Medicina Generale e più in generale nelle Cure Primarie, generando raccomandazioni, linee guida e punti di vista dell'Associazione, anche in collaborazione con altre Associazioni e Società Scientifiche e/o Organismi Istituzionali, nazionali ed internazionali;
  - salvaguardare i principi etici, deontologici e professionali, rappresentando gli Associati presso soggetti ed enti terzi pubblici e privati.

Al fine di raggiungere i propri scopi sociali la SIICP potrà assumere partecipazioni in altre società, enti ed organismi con finalità analoghe alla propria, costituire o

promuovere la formazione e lo sviluppo di associazioni, società, fondazioni o altre istituzioni utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali, e dell'amministrazione del proprio patrimonio.

Sono espressamente escluse finalità di tipo sindacale ed è vietato l'esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali ad eccezione di quelle relative alla attività di formazione continua che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture all'uopo organizzate.

Qualora oltre all'autofinanziamento e ai contributi dei Soci e/o Enti pubblici e privati, si facesse ricorso ai contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, questi avverranno in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e nel totale rispetto delle norme vigenti.

## CAPITOLO II - ASSOCIATI

### Articolo 3- Categorie di Soci

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Onorari
- Soci Aggregati.

Sono ammessi in qualità di Socio senza limitazioni coloro che soddisfino i requisiti esposti nello Statuto, senza discriminazioni personali o relative al luogo di lavoro.

I **Soci Fondatori** sono i medici di medicina generale che hanno sottoscritto e/o promosso la costituzione dell'Associazione. Tutti i soci fondatori (sottoscrittori e promotori) hanno diritto di voto e possono essere eletti nelle cariche sociali.

Possono fare parte dell'Associazione, in qualità di **Soci Ordinari**:

promuovere la formazione e lo sviluppo di associazioni, società, fondazioni o altre istituzioni utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali **previsti dal presente statuto.**

Sono espressamente escluse finalità di tipo sindacale ed è vietato, **all'Associazione e ai suoi legali rappresentanti,** l'esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali, ad eccezione **delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM),** che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture all'uopo organizzate **e accreditate dal Ministero della Salute (Provider ECM).**

## CAPITOLO II - ASSOCIATI

### Articolo 3- Categorie di Soci

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Onorari
- Soci Aggregati.

Sono ammessi in qualità di Socio senza limitazioni coloro che soddisfino i requisiti esposti nello Statuto, senza discriminazioni personali o relative al luogo di lavoro.

I **Soci Fondatori** sono i medici di medicina generale che hanno sottoscritto e/o promosso la costituzione dell'Associazione. Tutti i **Soci Fondatori** hanno diritto di voto e possono essere eletti nelle cariche sociali.

Possono fare parte dell'Associazione, in qualità di **Soci Ordinari**:

- i medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N.;
- i medici di continuità assistenziale convenzionati con il S.S.N.;
- i medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- i medici già in possesso del Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Possono continuare a fare parte dell'Associazione come Soci Ordinari, gli Associati in quiescenza dal SSN per qualsiasi motivo. I Soci Ordinari hanno diritto di voto e possono essere eletti nelle cariche sociali.

Fanno parte dell'Associazione, in qualità di **Soci Onorari**, coloro che per riconosciuti meriti scientifici, culturali o sociali, vengono nominati dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio Nazionale. I Soci Onorari non hanno diritto di voto e non possono essere eletti nelle cariche sociali.

Possono inoltre far parte dell'Associazione, in qualità di **Soci Aggregati**, tutti i professionisti sanitari che dimostrino particolare interesse alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione e più in generale alla sua visione. In particolare le Sezioni di Soci Aggregati con diritto di rappresentanza sono:

- Assistenti Sociali;
- Dietisti;
- Farmacisti;
- Fisioterapisti;
- Infermieri Professionali;
- Medici della Emergenza Medica Territoriale, convenzionati con il S.S.N.;
- Medici Pediatri di libera scelta, convenzionati con il S.S.N.;

- i medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N.;
- i medici di continuità assistenziale convenzionati con il S.S.N.;
- i medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- i medici già in possesso del Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Possono continuare a fare parte dell'Associazione come Soci Ordinari, **i medici di medicina generale** in quiescenza dal S.S.N..

**Tutti i** Soci Ordinari hanno diritto di voto e possono essere eletti nelle cariche sociali.

Fanno parte dell'Associazione, in qualità di **Soci Onorari**, coloro che per riconosciuti meriti scientifici, culturali o sociali, vengono nominati dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio Nazionale. I Soci Onorari non hanno diritto di voto e non possono essere eletti nelle cariche sociali.

Possono inoltre far parte dell'Associazione, in qualità di **Soci Aggregati**, tutti i professionisti sanitari **che operino nelle Cure Primarie e** che dimostrino particolare interesse alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione e più in generale alla sua visione. In particolare le Sezioni di Soci Aggregati con diritto di rappresentanza sono:

- Assistenti Sociali;
- Dietisti;
- Farmacisti;
- Fisioterapisti;
- Infermieri;
- Medici della Emergenza Medica Territoriale, convenzionati con il S.S.N.;

- Medici Specialisti Ambulatoriali, convenzionati con il S.S.N.;
- Psicologi;
- ogni altra professione sanitaria, non espressamente indicata nel presente elenco, il cui ruolo nell'ambito delle Cure Primarie dovesse essere riconosciuto funzionale all'Associazione dal Consiglio Nazionale.

#### **Articolo 4 - Modalità per diventare Soci**

Per divenire Soci dell'Associazione è necessario inviare domanda scritta al Consiglio Direttivo, compilando l'apposito modulo, cartaceo o online, attraverso il sito web ufficiale della Associazione, indirizzandola alla Segreteria Nazionale, allegando possibilmente un breve curriculum vitae/professionale. L'accettazione della domanda è sottoposta al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, che delibera l'iscrizione del socio e il suo inserimento nell'apposito Albo.

I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari sono tenuti, quando prevista, al versamento di una quota associativa annua che viene fissata dall'Assemblea Generale, tenendo presente che in ogni caso la durata dell'anno associativo corrisponde all'anno solare.

La qualifica di Socio Onorario e di Socio Aggregato non comporta il versamento di alcuna quota associativa.

La qualifica di Socio a qualsiasi titolo viene rinnovata automaticamente alla fine di ogni anno solare salvo che per i casi ove sia previsto il pagamento di una quota associativa.

#### **Articolo 5 - Partecipazione all'Assemblea**

I Soci Fondatori e i Soci Ordinari hanno diritto ad un voto in seno all'Assemblea e lo esercitano personalmente.

- Medici Pediatri di libera scelta, convenzionati con il S.S.N.;
- Medici Specialisti Ambulatoriali, convenzionati con il S.S.N.;
- Psicologi;
- ogni altra professione sanitaria, non espressamente indicata nel presente elenco, il cui ruolo nell'ambito delle Cure Primarie dovesse essere riconosciuto **ad esse** funzionale.

#### **Articolo 4 - Modalità per diventare Soci**

Per divenire Soci dell'Associazione è necessario inviare domanda scritta al Consiglio Direttivo, compilando l'apposito modulo, cartaceo o online, attraverso il sito web ufficiale della Associazione, indirizzandola alla Segreteria Nazionale, allegando possibilmente un breve curriculum vitae/professionale. **Il** Consiglio Direttivo, ~~che~~ **constatata il possesso da parte del richiedente dei requisiti necessari previsti dal presente Statuto,** delibera l'iscrizione del socio e il suo inserimento nell'apposito Albo.

I Soci Fondatori, ~~ed~~ i Soci Ordinari **ed i Soci Aggregati** sono tenuti al versamento di una quota associativa annua che viene fissata dall'Assemblea Generale, tenendo presente che in ogni caso la durata dell'anno associativo corrisponde all'anno solare.

La qualifica di Socio Onorario non comporta il versamento di alcuna quota associativa.

La qualifica di Socio a qualsiasi titolo viene rinnovata automaticamente alla fine di ogni anno solare.

#### **Articolo 5 - Partecipazione all'Assemblea**

I Soci Fondatori e i Soci Ordinari hanno diritto ad un voto in seno all'Assemblea e lo esercitano personalmente.

Il Socio può, esclusivamente in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo, farsi rappresentare tramite delega ad altro Socio. Ogni Socio può rappresentare non più di due Soci. Non possono intervenire all'Assemblea i Soci Ordinari che non siano in regola con il versamento della quota associativa, qualora prevista, di cui all'Art. 4. I Soci Aggregati possono partecipare all'Assemblea Generale ma non hanno diritto di voto. Questi tuttavia hanno diritto a nominare un rappresentante all'interno del Consiglio Nazionale, che viene eletto in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, ed un rappresentante nel Consiglio della Sezione Regionale, qualora istituita, che viene eletto in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Regionale.

#### **Articolo 6 - Perdita della qualità di Socio**

Decade da membro dell'Associazione il Socio che:

- presenti domanda scritta di dimissione;
- ometta di pagare la quota associativa annua, quando prevista, trascorsi sei mesi dal sollecito da parte del Tesoriere;
- non possenga più i requisiti richiesti dal precedente Art. 3;
- inoltre non può essere ammesso all'Associazione o, se già associato decade, da membro dell'Associazione il Socio che, a giudizio del Consiglio Direttivo, perda la capacità di agire, abbia avuto comportamenti etici o morali non conformi allo spirito dell'Associazione o riportato una condanna che menomi la sua onorabilità, o per altri gravi motivi. La perdita della qualità di Socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, sentito per le cause di decadenza di cui al precedente comma il Collegio dei Probiviri, qualora istituito, che dovrà esprimere il proprio parere entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza della richiesta. In assenza del Collegio dei

Non possono intervenire all'Assemblea i Soci Ordinari che non siano in regola con il versamento della quota associativa di cui all'Art. 4.

I Soci Aggregati possono partecipare all'Assemblea Generale ma non hanno diritto di voto. Questi tuttavia hanno diritto a nominare un rappresentante della propria Sezione Aggregati all'interno del Consiglio Nazionale, eletto in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, ed un proprio rappresentante nel Consiglio della Sezione Regionale, qualora istituita, eletto in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Regionale.

#### **Articolo 6 - Perdita della qualità di Socio**

Decade da membro dell'Associazione il Socio che:

- presenti domanda scritta di dimissione;
- ometta di pagare la quota associativa annua, trascorsi sei mesi dal sollecito da parte del Tesoriere;
- non possenga più i requisiti richiesti dal precedente Art. 3;
- inoltre non può essere ammesso all'Associazione o, se già associato decade, da membro dell'Associazione il Socio che, a giudizio del Consiglio Direttivo, perda la capacità di agire, abbia avuto comportamenti etici o morali non conformi allo spirito dell'Associazione o riportato una condanna che menomi la sua onorabilità, o per altri gravi motivi. La perdita della qualità di Socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, sentito per le cause di decadenza di cui al precedente comma il Collegio dei Probiviri, qualora istituito, che dovrà esprimere il proprio parere entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza della richiesta. In assenza del Collegio dei Probiviri, ogni decisione in merito alla perdita di

Proviviri, ogni decisione in merito alla perdita di qualità di socio viene deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo.

### **CAPITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 7 - Organizzazione societaria: Organi e Organismi societari**

La Associazione è organizzata in:

- a) Organi deliberativi:
  - Assemblea Generale dei Soci
  - Consiglio Direttivo;
- b) Aree funzionali:
  - Area Gestionale
  - Area Scientifica
  - Area Comunicazione.

#### **Sono organismi dell'Area Gestionale:**

1. il Consiglio Nazionale;
2. le Sezioni "Soci Aggregati";
3. le Sezioni Regionali;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Collegio dei Proviviri.

#### **Sono organismi dell'Area Scientifica:**

1. l'Area Clinica: le Aree di "Speciale Interesse";
2. il Comitato Scientifico;
3. il Comitato Editoriale e le Riviste Scientifiche;
4. l'Area Formazione ed ECM;
5. il Collegio dei Membri Istituzionali;
6. il Collegio dei Membri Associati;
7. il "Gruppo Asclepio";
8. il Centro Studi.

#### **Sono organismi dell'Area Comunicazione:**

1. l'Ufficio Stampa;
2. l'Area Telematica e Web.

qualità di socio viene deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo.

### **CAPITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 7 - Organizzazione societaria: Organi e Organismi societari**

La Associazione è organizzata in:

- a) Organi deliberativi:
  - Assemblea Generale dei Soci
  - Consiglio Direttivo;
- b) Aree funzionali:
  - Area Gestionale
  - Area Scientifica
  - Area Comunicazione.

#### **Sono organismi dell'Area Gestionale:**

1. il Consiglio Nazionale;
2. le Sezioni "Soci Aggregati";
3. le Sezioni Regionali;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Collegio dei Proviviri.

#### **Sono organismi dell'Area Scientifica:**

1. l'Area Clinica: le Aree di "Speciale Interesse";
2. il Comitato Scientifico;
3. il Comitato Editoriale e le Riviste Scientifiche;
4. l'Area Formazione ed ECM;
5. il Collegio dei Membri Istituzionali;
6. il Collegio dei Membri Associati;
7. il "Gruppo Asclepio"- Area **Giovani Medici**;
8. il Centro Studi.

#### **Sono organismi dell'Area Comunicazione:**

1. l'Ufficio Stampa;
2. l'Area Telematica e Web.

## **Organi Deliberativi dell'Associazione**

### **Articolo 8 - Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci aventi diritto di voto, ed ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Consiglio Direttivo con modalità stabilite dall'apposito regolamento elettorale, fatto salvo quanto previsto dall'Art.11;
- b) stabilisce le linee direttive dell'attività dell'Associazione;
- c) approva le relazioni annuali sull'attività dell'Associazione;
- d) approva i bilanci consuntivi e ratifica i bilanci preventivi;
- e) approva eventuali modifiche dello Statuto, solo su proposta del Consiglio Direttivo, con parere non vincolante del Consiglio Nazionale;
- f) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annua.

Tranne che per la materia di cui alla lettera a), per la quale l'Assemblea deve deliberare con votazione segreta, le deliberazioni di cui ai punti restanti sono adottate con voto palese.

### **Articolo 9 - Riunioni dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, preferibilmente in occasione del Congresso Nazionale. L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione dell'avviso, contenente l'ordine del giorno, sull'organo di informazione dell'Associazione e/o sul sito web ufficiale dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da una persona designata all'uopo dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea Generale delibera validamente in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati i due terzi dei Soci aventi

## **Organi Deliberativi dell'Associazione**

### **Articolo 8 - Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci aventi diritto di voto, ed ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Consiglio Direttivo con **votazione democratica a scrutinio segreto**;
  - b) stabilisce le linee direttive dell'attività dell'Associazione;
  - c) approva le relazioni annuali sull'attività dell'Associazione;
  - d) approva i bilanci consuntivi e ratifica i bilanci preventivi;
  - e) approva eventuali modifiche dello Statuto, solo su proposta del Consiglio Direttivo;
  - f) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annua.
- Tranne che per la materia di cui alla lettera a), per la quale l'Assemblea deve deliberare con votazione segreta, le deliberazioni di cui ai punti restanti sono adottate con voto palese.

### **Articolo 9 - Riunioni dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, preferibilmente in occasione del Congresso Nazionale. L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione dell'avviso, contenente l'ordine del giorno, sull'organo di informazione dell'Associazione e/o sul sito web ufficiale dell'Associazione **e mediante posta elettronica e/o SMS societario, almeno quindici giorni prima della convocazione**. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da una persona designata all'uopo dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea Generale

diritto di voto, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni debbono in entrambi i casi essere prese a maggioranza di due terzi dei presenti al momento in cui viene assunta ogni singola delibera relativamente al punto e) del precedente articolo 8 ed a maggioranza semplice dei presenti al momento in cui viene assunta ogni singola delibera per le altre deliberazioni.

Il funzionamento dell'attività dell'Assemblea può essere disciplinato da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 10 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che attengono allo svolgimento della vita associativa. Organo consultivo del Consiglio Direttivo è il Consiglio Nazionale, le cui deliberazioni, pur non vincolanti ai fini dell'attività deliberativa libera e autonoma del Consiglio Direttivo, rappresentano l'indirizzo generale che la SIICP vuole darsi in merito a tutto ciò che concerne la vita associativa, la sua organizzazione, le attività da svolgere, gli obiettivi da perseguire e sul come raggiungerli.

In particolare sono attribuiti al Consiglio Direttivo i seguenti compiti:

- a) attuare i programmi e le linee direttive della associazione;
- b) redigere e deliberare il "Regolamento dell'Associazione" e le sue modificazioni in ordine alla disciplina elettorale e al funzionamento degli Organi e degli Organismi dell'Associazione;
- c) proporre all'Assemblea Generale le modifiche dello

delibera validamente in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati i due terzi dei Soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni debbono in entrambi i casi essere prese a maggioranza di due terzi dei presenti al momento in cui viene assunta ogni singola delibera relativamente al punto e) del precedente articolo 8 ed a maggioranza semplice dei presenti al momento in cui viene assunta ogni singola delibera per le altre deliberazioni.

Il funzionamento dell'attività dell'Assemblea può essere disciplinato da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 10 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che attengono allo svolgimento della vita associativa. Organo consultivo del Consiglio Direttivo è il Consiglio Nazionale, le cui deliberazioni, pur non vincolanti ai fini dell'attività deliberativa libera e autonoma del Consiglio Direttivo, rappresentano l'indirizzo generale che la SIICP vuole darsi in merito a tutto ciò che concerne la vita associativa, la sua organizzazione, le attività da svolgere, gli obiettivi da perseguire e sul come raggiungerli.

In particolare sono attribuiti al Consiglio Direttivo i seguenti compiti:

- a) attuare i programmi e le linee direttive della associazione;
- b) redigere e deliberare il "Regolamento dell'Associazione" e le sue modificazioni in ordine alla disciplina elettorale e al funzionamento degli Organi e degli Organismi dell'Associazione;
- c) proporre all'Assemblea Generale le modifiche dello

Statuto necessarie al funzionamento dell'Associazione;

d) deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi Soci e dichiarare, sentito il Collegio dei Probiviri se costituito, la perdita della qualità di Socio;

e) approvare le relazioni annuali sull'attività dell'Associazione redatte rispettivamente dal Presidente, dai due Vice-Presidenti, dal Segretario Generale e dal Tesoriere;

f) proporre all'Assemblea Generale l'ammontare della quota associativa annua;

g) amministrare il patrimonio dell'Associazione;

h) predisporre il piano finanziario annuale; predisporre, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, se costituito, il Bilancio Preventivo che viene ratificato da parte dell'Assemblea; redigere, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, se costituito, il Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

i) deliberare il rimborso spese degli Associati per attività svolte a favore dell'Associazione su proposta del Tesoriere;

j) convocare l'Assemblea Generale;

k) convocare il Consiglio Nazionale;

l) deliberare sulla nomina dei Soci Onorari;

m) istituire o sopprimere le Aree Cliniche di "Speciale Interesse";

n) nominare i membri del Comitato Scientifico;

o) nominare i membri del Comitato Editoriale e di tutte le cariche delle riviste scientifiche eventualmente promosse e/o edite ai sensi dell'Art. 23;

p) nominare i referenti di tutti gli organismi elencati nell'Art. 7 e gli uffici/aree ad essi afferenti;

q) deliberare su tutte le altre nomine eventualmente necessarie alla rappresentanza dell'Associazione presso

Statuto necessarie al funzionamento dell'Associazione;

d) deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi Soci e dichiarare, sentito il Collegio dei Probiviri se costituito, la perdita della qualità di Socio;

e) approvare le relazioni annuali sull'attività dell'Associazione redatte rispettivamente dal Presidente, dai due Vice-Presidenti, dal Segretario Generale e dal Tesoriere;

f) proporre all'Assemblea Generale l'ammontare della quota associativa annua;

g) amministrare il patrimonio dell'Associazione;

h) predisporre il piano finanziario annuale; predisporre, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, se costituito, il Bilancio Preventivo che viene ratificato da parte dell'Assemblea; redigere, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, se costituito, il Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

i) deliberare il rimborso spese degli Associati per attività svolte a favore dell'Associazione su proposta del Tesoriere;

j) convocare l'Assemblea Generale;

k) convocare il Consiglio Nazionale;

l) deliberare sulla nomina dei Soci Onorari;

m) istituire o sopprimere le Aree Cliniche di "Speciale Interesse";

n) nominare i membri del Comitato Scientifico;

o) nominare i membri del Comitato Editoriale e di tutte le cariche delle riviste scientifiche eventualmente promosse e/o edite ai sensi dell'Art. 23;

p) deliberare su tutte le ~~altre~~ nomine eventualmente necessarie alla rappresentanza dell'Associazione presso Organismi, Enti o più in generale Organizzazioni, esterni alla stessa;

Organismi, Enti o più in generale Organizzazioni, esterni alla stessa;

r) deliberare sulla costituzione di apposite commissioni di studio con il compito di contribuire alla soluzione di specifici problemi di tipo organizzativo, scientifico o didattico culturale.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre il compito di prevedere e/o adottare sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dall'Associazione, adottando i possibili provvedimenti correttivi. Nell'esplicazione dei propri compiti il Consiglio Direttivo potrà dare delega, oltre che al Presidente e ad altri consiglieri, anche a soggetti esterni, procuratori e consulenti, i quali, nell'ambito dell'incarico conferito, potranno rappresentare l'Associazione di fronte ai Terzi; i poteri di ordinaria amministrazione verranno delegati al Presidente dell'Associazione ed al Tesoriere.

#### **Articolo 11 - Composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da 11 componenti eletti dall'Assemblea Generale tra i Soci aventi diritto al voto con modalità stabilite dall'apposito regolamento elettorale, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 11, comma 3, 4 e 12 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I posti del Consiglio resisi vacanti nel corso del mandato triennale verranno occupati da coloro che nella precedente elezione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevarrà colui che è iscritto all'Associazione da un maggior periodo di tempo (6 mesi o più) ovvero il più anziano, qualora i candidati risultino iscritti da pari tempo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito:

- il Presidente;

q) deliberare sulla costituzione di apposite commissioni di studio con il compito di contribuire alla soluzione di specifici problemi di tipo organizzativo, scientifico o didattico culturale.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre il compito di prevedere e/o adottare sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dall'Associazione, adottando i possibili provvedimenti correttivi. Nell'esplicazione dei propri compiti il Consiglio Direttivo potrà dare delega, oltre che al Presidente e ad altri consiglieri, anche a soggetti esterni, procuratori e consulenti, i quali, nell'ambito dell'incarico conferito, potranno rappresentare l'Associazione di fronte ai Terzi; i poteri di ordinaria amministrazione verranno delegati al Presidente dell'Associazione ed al Tesoriere.

#### **Articolo 11 - Composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da 11 componenti eletti dall'Assemblea Generale tra i Soci aventi diritto al voto con modalità stabilite dal presente Statuto, nel caso integrato dall'apposito regolamento.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I posti del Consiglio resisi vacanti nel corso del mandato triennale verranno occupati da coloro che nella precedente elezione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevarrà colui che è iscritto all'Associazione da un maggior periodo di tempo (6 mesi o più) ovvero il più anziano, qualora i candidati risultino iscritti da pari tempo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito:

- il Presidente;

- il Presidente Designato;

- il Presidente Designato;
- un Vice-Presidente, con delega alle attività gestionali e organizzative (Area Gestionale);
- un Vice-Presidente, con delega alle attività culturali (Area Scientifica);
- un Vice-Presidente, con delega alle attività di comunicazione associativa (Area Comunicazione);
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere.

Solo per il primo mandato il Consiglio Direttivo viene nominato dai Soci Fondatori sottoscrittori dell'Atto Costitutivo.

Nei due mandati successivi al primo, in ragione della giusta affermazione dei principi fondanti della Associazione e a garanzia del corretto indirizzo della stessa verso gli scopi ed obiettivi descritti nell'Art. 2 del presente Statuto, e fatto salvo il principio di cui all'Art. 3 del presente Statuto in ordine alla eleggibilità dei soci, il Consiglio Direttivo sarà formato:

- dal Past President, quale membro di diritto;
- dai Soci Fondatori sottoscrittori, quali membri di diritto;
- dai Soci Fondatori promotori designati dall'Assemblea Generale, in misura non inferiore al cinquanta per cento del numero dei consiglieri ancora da eleggere;
- dai soci eletti dall'Assemblea Generale, nel numero occorrente alla completa composizione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno sei Consiglieri. Viene convocato dal Presidente o, in sua mancanza, da uno dei Vice-Presidenti, con avviso scritto, trasmesso anche a mezzo fax o a mezzo di posta elettronica, da inviarsi almeno 15 giorni prima, salvo

- un Vice-Presidente, con delega alle attività gestionali e organizzative (Area Gestionale);
- un Vice-Presidente, con delega alle attività culturali (Area Scientifica);
- un Vice-Presidente, con delega alle attività di comunicazione associativa (Area Comunicazione);
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere.

Nei mandati successivi al primo, in ragione di un costante rinnovamento democratico del principale organo statutario e della giusta affermazione dei principi fondanti della Associazione e a garanzia del corretto indirizzo della stessa verso gli scopi ed obiettivi descritti nell'Art. 2 del presente Statuto, il Consiglio Direttivo sarà formato:

- dal "Past President" del Consiglio Direttivo uscente, quale membro di diritto;
- dal "Presidente Designato" del Consiglio Direttivo uscente, quale membro di diritto, con nomina diretta a Presidente del Consiglio Direttivo subentrante;
- da almeno quattro membri eletti dall'Assemblea Generale tra i Soci Fondatori, sottoscrittori e promotori, a meno di specifiche rinunce e/o della impossibilità oggettiva a partecipare;
- da almeno cinque membri eletti dall'Assemblea Generale tra i Soci Ordinari, e comunque nel numero occorrente alla completa composizione del Consiglio nel caso di defezione e/o indisponibilità dei Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno sei Consiglieri. Viene convocato dal Presidente o, in sua mancanza, da uno dei Vice-Presidenti, con avviso scritto, trasmesso a mezzo di posta elettronica e/o SMS societario, da inviarsi almeno 15 giorni prima, salvo convocazione

casi di urgenza. Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e le votazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Sono valide le riunioni tenute tramite sistemi di videoconferenza o audioconferenza o altri sistemi telematici purché garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità di intervento. In tal caso il Consiglio s'intenderà riunito presso la sede legale dell'Associazione.

#### **Articolo 12 - Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed ha il compito di tutelare l'applicazione delle norme statutarie; inoltre:

- convoca l'Assemblea Generale su mandato del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede il Consiglio Nazionale, su mandato del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica per il mandato triennale. In caso d'impedimento o di assenza, è sostituito dal Vice-Presidente più anziano.

Alla fine del suo mandato il Presidente assume il ruolo di Past-President per il successivo triennio ed accede, quale membro di diritto, al Consiglio Direttivo subentrante.

#### **Articolo 13 - I Vice-Presidenti - Il Segretario Generale - Il Tesoriere**

I tre Vice-Presidenti coordinano rispettivamente le attività gestionali e organizzative, le attività scientifiche e la comunicazione associativa.

Il Segretario Generale sovrintende al funzionamento della

**straordinaria per** casi di urgenza. Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e le votazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Sono valide le riunioni tenute tramite sistemi di videoconferenza o audioconferenza o altri sistemi telematici purché garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità di intervento. In tal caso il Consiglio s'intenderà riunito presso la sede legale dell'Associazione.

#### **Articolo 12 - Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed ha il compito di tutelare l'applicazione delle norme statutarie; inoltre:

- convoca l'Assemblea Generale su mandato del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede il Consiglio Nazionale, su mandato del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica per il mandato triennale. In caso d'impedimento o di assenza, è sostituito dal Vice-Presidente più anziano.

Alla fine del suo mandato il Presidente assume il ruolo di Past-President per il successivo triennio ed accede, quale membro di diritto, al Consiglio Direttivo subentrante.

**Il Past-President non può assumere l'incarico di "Presidente Designato" nel corso del suo mandato.**

#### **Articolo 13 - I Vice-Presidenti - Il Segretario Generale - Il Tesoriere**

I tre Vice-Presidenti coordinano rispettivamente le attività gestionali e organizzative, le attività scientifiche e la comunicazione associativa.

Il Segretario Generale sovrintende al funzionamento della

Segreteria e al coordinamento tecnico-organizzativo dell'Associazione, e provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell'Assemblea Generale, del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo; può avvalersi del necessario supporto di personale segretariale e amministrativo, individuato dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali e amministrative dell'Associazione, compiendo ogni atto di ordinaria amministrazione secondo le deleghe a lui conferite dal Consiglio Direttivo; può avvalersi delle necessarie consulenze tecniche sul piano fiscale e della contabilità generale, individuate dal Consiglio Direttivo.

#### **Aree Funzionali dell'Associazione - Area Gestionale**

##### **Articolo 14 - Il Consiglio Nazionale: composizione e funzionamento**

Il Consiglio Nazionale, presieduto dal Presidente, è formato da:

1. Consiglio Direttivo;
2. Coordinatori delle Sezioni Regionali;
3. un rappresentante per ogni Sezione dei Soci Aggregati;
4. Comitato Scientifico.

Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente e viene convocato mediante avviso scritto da inviarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno 15 giorni prima, salvo casi di urgenza.

La riunione è valida anche se effettuata mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza o altri sistemi telematici che garantiscano l'identificazione dei partecipanti ed il loro costante intervento. Le

Segreteria e al coordinamento tecnico-organizzativo dell'Associazione, e provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell'Assemblea Generale, del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo; può avvalersi del necessario supporto di personale segretariale e amministrativo, individuato dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali e amministrative dell'Associazione, compiendo ogni atto di ordinaria amministrazione secondo le deleghe a lui conferite dal Consiglio Direttivo; può avvalersi delle necessarie consulenze tecniche sul piano fiscale e della contabilità generale, individuate dal Consiglio Direttivo.

**È compito del Tesoriere l'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti.**

#### **Aree Funzionali dell'Associazione - Area Gestionale**

##### **Articolo 14 - Il Consiglio Nazionale: composizione e funzionamento**

Il Consiglio Nazionale, presieduto dal Presidente, è formato da:

1. Consiglio Direttivo;
2. Coordinatori delle Sezioni Regionali;
3. un rappresentante per ogni Sezione dei Soci Aggregati;
4. Comitato Scientifico.

Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente e viene convocato mediante avviso scritto da inviarsi a mezzo posta elettronica e/o SMS societario, almeno 15 giorni prima, salvo casi di urgenza.

La riunione è valida anche se effettuata mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza o altri sistemi telematici che garantiscano l'identificazione dei partecipanti ed il loro costante intervento. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

#### **Articolo 15 - Funzioni del Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è l'organo consultivo del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Nazionale svolge la funzione di controllare che la vita associativa e l'attività degli altri organi o organismi dell'Associazione sia conforme agli scopi istituzionali e all'etica professionale e sociale che guidano la stessa e svolge ampia funzione consultiva sulla visione e missione della associazione. Le deliberazioni emanate dal Consiglio Nazionale, pur non vincolanti ai fini della attività deliberativa del Consiglio Direttivo, rappresentano quindi l'indirizzo generale che la SIICP vuole darsi in merito a tutto ciò che concerne la vita associativa, la sua organizzazione, le attività da svolgere, gli obiettivi da perseguire e sul come raggiungerli.

In particolare ha i seguenti compiti:

a) definisce i programmi scientifico-culturali e di politica dell'Associazione in conformità alle linee direttive fissate dall'Assemblea o anche come organo propositivo;

b) in caso di contestazione, esprime un parere sulla decisione del Consiglio Direttivo sulla decadenza dei Soci esclusi e sul rigetto delle domande di ammissione, parere di cui il Consiglio Direttivo potrà tener conto in sede di un eventuale riesame della propria decisione;

c) ove richiesto dal Consiglio Direttivo, propone o esprime il parere circa la nomina dei Soci Onorari;

d) ove richiesto dal Consiglio Direttivo, propone o esprime il parere circa la nomina dei membri del Comitato Scientifico;

e) ove richiesto dal Consiglio Direttivo, propone o esprime il parere circa la nomina dei membri del Comitato

deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

#### **Articolo 15 - Funzioni del Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è l'organo consultivo del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Nazionale svolge la funzione di controllare che la vita associativa e l'attività degli altri organi o organismi dell'Associazione sia conforme agli scopi istituzionali e all'etica professionale e sociale che guidano la stessa e svolge ampia funzione consultiva sulla visione e missione della associazione. Le deliberazioni emanate dal Consiglio Nazionale, pur non vincolanti ai fini della attività deliberativa del Consiglio Direttivo, rappresentano quindi l'indirizzo generale che la SIICP vuole darsi in merito a tutto ciò che concerne la vita associativa, la sua organizzazione, le attività da svolgere, gli obiettivi da perseguire e sul come raggiungerli.

In particolare ha i seguenti compiti:

a) definisce i programmi scientifico-culturali e di politica dell'Associazione in conformità alle linee direttive fissate dall'Assemblea o anche come organo propositivo;

b) in caso di contestazione, esprime un parere sulla decisione del Consiglio Direttivo sulla decadenza dei Soci esclusi e sul rigetto delle domande di ammissione, parere di cui il Consiglio Direttivo potrà tener conto in sede di un eventuale riesame della propria decisione;

c) ove richiesto dal Consiglio Direttivo, propone o esprime il parere circa la nomina dei Soci Onorari;

d) ove richiesto dal Consiglio Direttivo, propone o esprime il parere circa la nomina dei membri del Comitato Scientifico;

e) ove richiesto dal Consiglio Direttivo, propone o esprime il parere circa la nomina dei membri del Comitato

Editoriale e di tutte le cariche delle riviste scientifiche eventualmente promosse e/o edite ai sensi dell'Art. 23;

f) ove richiesto dal Consiglio Direttivo, propone o esprime il parere circa la nomina dei referenti di tutti gli organismi scientifici elencati nell'Art. 7 e gli uffici/aree ad essi afferenti;

g) ove richiesto dal Consiglio Direttivo, propone o esprime il parere circa la costituzione di apposite commissioni di studio con il compito di contribuire alla soluzione di specifici problemi di tipo organizzativo, scientifico o didattico-culturale;

h) ove richiesto dal Consiglio Direttivo, propone o esprime il parere circa tutte le altre nomine eventualmente necessarie alla rappresentanza dell'Associazione presso Organismi, Enti o più in generale Organizzazioni, esterni alla stessa.

#### **Articolo 16 - Funzionamento dell'Associazione in sede regionale**

L'Associazione ha facoltà di articolarsi in Sezioni Regionali.

Le funzioni delle Sezioni Regionali, nell'ambito delle linee generali d'indirizzo dell'Associazione, sono:

a) elaborare le proposte dei piani di programmazione sanitaria regionale nell'ambito delle vigenti leggi;

b) intrattenere i contatti con le Autorità preposte alla programmazione sanitaria così da ottenere l'applicazione delle proposte elaborate e continuità di attenzione ai problemi attinenti alle Cure Primarie;

c) promuovere l'attività scientifica, didattica e culturale degli Associati della propria Regione;

d) formulare proposte organizzativo-culturali da presentare, tramite il Presidente Regionale, in Consiglio

Editoriale e di tutte le cariche delle riviste scientifiche eventualmente promosse e/o edite ai sensi dell'Art. 23;

f) ove richiesto dal Consiglio Direttivo, propone o esprime il parere circa la nomina dei referenti di tutti gli organismi scientifici elencati nell'Art. 7 e gli uffici/aree ad essi afferenti;

g) ove richiesto dal Consiglio Direttivo, propone o esprime il parere circa la costituzione di apposite commissioni di studio con il compito di contribuire alla soluzione di specifici problemi di tipo organizzativo, scientifico o didattico-culturale;

h) ove richiesto dal Consiglio Direttivo, propone o esprime il parere circa tutte le altre nomine eventualmente necessarie alla rappresentanza dell'Associazione presso Organismi, Enti o più in generale Organizzazioni, esterni alla stessa.

#### **Articolo 16 - Funzionamento dell'Associazione in sede regionale**

L'Associazione ha facoltà di articolarsi in Sezioni Regionali.

Le funzioni delle Sezioni Regionali, nell'ambito delle linee generali d'indirizzo dell'Associazione, sono:

a) elaborare le proposte dei piani di programmazione sanitaria regionale nell'ambito delle vigenti leggi;

b) intrattenere i contatti con le Autorità preposte alla programmazione sanitaria così da ottenere l'applicazione delle proposte elaborate e continuità di attenzione ai problemi attinenti alle Cure Primarie;

c) promuovere l'attività scientifica, didattica e culturale degli Associati della propria Regione;

d) formulare proposte organizzativo-culturali da presentare, tramite il Presidente Regionale, in Consiglio

Nazionale;

e) promuovere ed eventualmente coordinare a livello regionale o multiregionale analisi epidemiologiche di organizzazione e gestione sanitaria, di appropriatezza di approcci diagnostici o terapeutici e di ogni altro aspetto organizzativo o culturale utile al fine di migliorare efficacia ed efficienza dell'attività sanitaria;

f) svolgere le attività organizzative, gestionali o di politica sanitaria locale allo scopo di salvaguardare gli interessi professionali dei propri associati, in accordo con le iniziative del Consiglio Direttivo e del Consiglio Nazionale.

**Articolo 17 - Organizzazione delle Sezioni Regionali:  
Assemblea - Consiglio - Coordinatore**

Le Sezioni Regionali, quando istituite, operano attraverso organi di rilievo regionale:

- **L'Assemblea Regionale**, composta da tutti i Soci Fondatori, Ordinari, Onorari ed Aggregati operanti nella Regione.

- Il **Consiglio Regionale**, la cui composizione e modalità elettive sono descritte nel Regolamento Associativo, resta in carica per tutta la durata del mandato consiliare del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Regionale ha la responsabilità gestionale della Sezione Regionale e organizza tutte le attività necessarie al miglior svolgimento delle funzioni ad esse devolute

- il **Coordinatore Regionale**.

Il Coordinatore Regionale resta in carica per tutta la durata del mandato consiliare del Consiglio Direttivo ed ha le seguenti funzioni:

- rappresenta l'Associazione a livello Regionale;

- fa parte di diritto del Consiglio Nazionale in seno al quale rappresenterà la propria Regione e, in caso di

Nazionale;

e) promuovere ed eventualmente coordinare a livello regionale o multiregionale analisi epidemiologiche di organizzazione e gestione sanitaria, di appropriatezza di approcci diagnostici o terapeutici e di ogni altro aspetto organizzativo o culturale utile al fine di migliorare efficacia ed efficienza dell'attività sanitaria;

f) svolgere le attività organizzative, gestionali o di politica sanitaria locale allo scopo di salvaguardare gli interessi professionali dei propri associati, in accordo con le iniziative del Consiglio Direttivo e del Consiglio Nazionale.

**Articolo 17 - Organizzazione delle Sezioni Regionali:  
Assemblea - Consiglio - Coordinatore**

Le Sezioni Regionali, quando istituite, operano attraverso organi di rilievo regionale:

- **L'Assemblea Regionale**, composta da tutti i Soci Fondatori, Ordinari, Onorari ed Aggregati operanti nella Regione.

**Per la partecipazione all'Assemblea Regionale valgono le stesse regole indicate nell'art. 5 del presente Statuto.**

**L'Assemblea Regionale elegge il Consiglio Regionale con votazione democratica a scrutinio segreto, contestualmente alle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo nazionale. Sono eleggibili i Soci Ordinari e i Soci Fondatori di appartenenza regionale.**

- Il **Consiglio Regionale** è formato dal **Coordinatore Regionale** e, quando possibile, da un **Coordinatore Provinciale** per ogni provincia della rispettiva regione; quando questo non sia realizzabile, il Consiglio Regionale è formato da almeno tre componenti operanti nella rispettiva regione, ivi incluso il Coordinatore Regionale.

**Il Consiglio Regionale** resta in carica per tutta la durata

impedimento, può essere rappresentato con delega scritta da un altro componente dello stesso Consiglio Regionale;

- convoca l'Assemblea Regionale;

- riferisce all'Assemblea Regionale ed al Consiglio Regionale le linee direttive e di programma indicate dal Consiglio Nazionale;

- è il responsabile operativo di tutte le iniziative organizzative e culturali stabilite in Consiglio Regionale.

Al fine di tutelare gli interessi etico-sociali ed economici dell'Associazione, tutte le attività scientifico-culturali ed economico-finanziarie che il Consiglio Regionale e il Coordinatore Regionale intendano svolgere devono essere preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Regionale, quando regolarmente costituito, delibera secondo le modalità previste al precedente Art. 11 per il Consiglio Direttivo. Il funzionamento delle Sezioni Regionali, quando istituite, è normato nel Regolamento dell'Associazione.

E' previsto che nell'ambito delle Sezioni Regionali possano organizzarsi Sezioni Provinciali, con nomina di un Coordinatore Provinciale e di un eventuale Consiglio Provinciale; anche tale fattispecie, ove si realizzi, è normata nel Regolamento dell'Associazione.

del mandato consiliare del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Regionale ha la responsabilità gestionale della Sezione Regionale e organizza tutte le attività necessarie al miglior svolgimento delle funzioni ad esse devolute.

- il **Coordinatore Regionale**.

Il Coordinatore Regionale resta in carica per tutta la durata del mandato consiliare del Consiglio Direttivo ed ha le seguenti funzioni:

- rappresenta l'Associazione a livello Regionale;

- fa parte di diritto del Consiglio Nazionale in seno al quale rappresenterà la propria Regione e, in caso di impedimento, può essere rappresentato con delega scritta da un altro componente dello stesso Consiglio Regionale;

- convoca l'Assemblea Regionale;

- riferisce all'Assemblea Regionale ed al Consiglio Regionale le linee direttive e di programma indicate dal Consiglio Nazionale;

- è il responsabile operativo di tutte le iniziative organizzative e culturali stabilite in Consiglio Regionale.

Al fine di tutelare gli interessi etico-sociali ed economici dell'Associazione, tutte le attività scientifico-culturali ed economico-finanziarie che il Consiglio Regionale e il Coordinatore Regionale intendano svolgere devono essere preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Regionale, quando regolarmente costituito, delibera secondo le modalità previste al precedente Art. 11 per il Consiglio Direttivo. Il funzionamento delle Sezioni Regionali, quando istituite, è normato nel Regolamento dell'Associazione.

E' previsto che nell'ambito delle Sezioni Regionali possano organizzarsi Sezioni Provinciali, con nomina di un Coordinatore Provinciale e di un eventuale Consiglio Provinciale; anche tale fattispecie, ove si realizzi, è

**Articolo 18 - Sezioni Soci Aggregati**

Le Sezioni dei "Soci Aggregati" possono riguardare, in ordine alfabetico, le seguenti categorie professionali:

- Assistenti Sociali;
- Dietisti;
- Farmacisti;
- Fisioterapisti;
- Infermieri Professionali;
- Medici della Emergenza Medica Territoriale, convenzionati con il S.S.N.;
- Medici Pediatri di libera scelta, convenzionati con il S.S.N.
- Medici Specialisti Ambulatoriali, convenzionati con il S.S.N.;
- Psicologi;
- ogni altra professione sanitaria, non espressamente indicata nel presente elenco, il cui ruolo nell'ambito delle Cure Primarie dovesse essere riconosciuto funzionale all'Associazione dal Consiglio Nazionale.

Le funzioni delle Sezioni Soci Aggregati, nell'ambito delle linee generali d'indirizzo dell'Associazione, sono:

- elaborare le proposte dei piani di programmazione sanitaria Regionale nell'ambito delle vigenti leggi;
- promuovere l'attività scientifica, didattica, formativa e culturale degli Associati della propria Sezione;
- formulare proposte organizzativo-culturali da presentare, tramite il Rappresentante di Sezione, in Consiglio Nazionale;
- promuovere ed eventualmente coordinare a livello regionale o multiregionale analisi epidemiologiche di organizzazione e gestione sanitaria, di appropriatezza di approcci diagnostici o terapeutici e di ogni altro aspetto organizzativo o culturale utile al fine di migliorare

normata nel Regolamento dell'Associazione.

**Articolo 18 - Sezioni Soci Aggregati**

Le Sezioni dei "Soci Aggregati" possono riguardare, in ordine alfabetico, le seguenti categorie professionali:

- Assistenti Sociali;
- Dietisti;
- Farmacisti;
- Fisioterapisti;
- Infermieri Professionali;
- Medici della Emergenza Medica Territoriale, convenzionati con il S.S.N.;
- Medici Pediatri di libera scelta, convenzionati con il S.S.N.
- Medici Specialisti Ambulatoriali, convenzionati con il S.S.N.;
- Psicologi;
- ogni altra professione sanitaria, non espressamente indicata nel presente elenco, il cui ruolo nell'ambito delle Cure Primarie dovesse essere riconosciuto funzionale all'Associazione dal Consiglio Nazionale.

Le funzioni delle Sezioni Soci Aggregati, nell'ambito delle linee generali d'indirizzo dell'Associazione, sono:

- elaborare le proposte dei piani di programmazione sanitaria Regionale nell'ambito delle vigenti leggi;
- promuovere l'attività scientifica, didattica, formativa e culturale degli Associati della propria Sezione;
- formulare proposte organizzativo-culturali da presentare, tramite il Rappresentante di Sezione, in Consiglio Nazionale;
- promuovere ed eventualmente coordinare a livello regionale o multiregionale analisi epidemiologiche di organizzazione e gestione sanitaria, di appropriatezza di approcci diagnostici o terapeutici e di ogni altro aspetto organizzativo o culturale utile al fine di migliorare

efficacia ed efficienza dell'attività sanitaria.

I rappresentanti delle Sezioni dei Soci Aggregati, nominati con modalità descritte nel Regolamento Associativo, per la durata del mandato del Consiglio Direttivo partecipano di diritto al Consiglio Nazionale, con potere di rappresentanza e voto deliberativo per quanto di competenza.

I rappresentanti dei Soci Aggregati nel Consiglio Direttivo Regionale, nominati con modalità descritte nel Regolamento Associativo, restano in carica per tutta la durata del mandato consiliare.

Al fine di tutelare gli interessi etico-sociali ed economici dell'Associazione, tutte le attività scientifico-culturali ed economico-finanziarie che la Sezione "Soci Aggregati" intenda svolgere tanto a livello nazionale che regionale, devono essere preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo e al Consiglio Regionale.

#### **Articolo 19 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora costituito, è composto da un Presidente e due membri che vengono nominati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente del Collegio è scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili ed è retribuito secondo le tariffe professionali previste da tale Ordine. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilità e rivede i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con altre cariche elettive dell'Associazione a livello nazionale. Ogni componente del

efficacia ed efficienza dell'attività sanitaria.

I rappresentanti delle **rispettive** Sezioni dei Soci Aggregati, **sono eletti con votazione democratica a scrutinio segreto contestualmente alle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo nazionale** e per la durata del mandato del Consiglio Direttivo partecipano di diritto al Consiglio Nazionale, con potere di rappresentanza e voto deliberativo per quanto di competenza.

I rappresentanti dei **rispettivi** Soci Aggregati nel Consiglio Regionale, **anch'essi eletti con votazione democratica a scrutinio segreto contestualmente alle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo nazionale**, restano in carica per tutta la durata del mandato consiliare.

Al fine di tutelare gli interessi etico-sociali ed economici dell'Associazione, tutte le attività scientifico-culturali ed economico-finanziarie che la Sezione "Soci Aggregati" intenda svolgere tanto a livello nazionale che regionale, devono essere preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo e al Consiglio Regionale **e da questi formalmente valutate ed approvate.**

#### **Articolo 19 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora costituito, è **un organo tecnico** composto da un Presidente e due membri che vengono nominati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente del Collegio è scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilità e rivede i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con altre cariche elettive dell'Associazione a livello nazionale. Ogni componente del Collegio dura in carica tre anni.

Collegio dura in carica tre anni.

#### **Articolo 20 - Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri, qualora costituito, è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo che durano in carica tre anni.

Il collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il compito:

- di tentare di dirimere le eventuali controversie tra gli associati o tra uno o più di essi e l'Associazione nel suo complesso; in quest'ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse davanti al Consiglio Nazionale;
- di esprimere parere sulle cause di decadenza dalla qualità di Socio ai sensi del precedente Art. 6.

Il Collegio viene tempestivamente convocato dal Presidente Nazionale ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l'intervento conciliativo. Il Collegio decide, sentite le parti, a maggioranza entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza. L'azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell'intervento del Collegio dei Probiviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia l'Associazione sarà competente esclusivamente il Foro di Bari. L'incarico di Probiviro è incompatibile con altre cariche elettive dell'Associazione a livello nazionale.

#### **Aree Funzionali dell'Associazione - Area Scientifica**

##### **Articolo 21 - Area Clinica: Aree di "Speciale Interesse"**

L'Area Clinica è formata dalle "Aree di Speciale Interesse" corrispondenti ad ambiti clinici di particolare rilevanza per le Cure Primarie.

Scopi primari dell'Area Clinica, attraverso le singole Aree di Speciale Interesse, sono quelli di favorire lo sviluppo di specifiche conoscenze e competenze professionali nell'ambito più generale delle cure primarie

#### **Articolo 20 - Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri, qualora costituito, è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo che durano in carica tre anni.

Il collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il compito:

- di tentare di dirimere le eventuali controversie tra gli associati o tra uno o più di essi e l'Associazione nel suo complesso; in quest'ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse davanti al Consiglio Nazionale;
- di esprimere parere sulle cause di decadenza dalla qualità di Socio ai sensi del precedente Art. 6.

Il Collegio viene tempestivamente convocato dal Presidente Nazionale ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l'intervento conciliativo. Il Collegio decide, sentite le parti, a maggioranza entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza. L'azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell'intervento del Collegio dei Probiviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia l'Associazione sarà competente esclusivamente il Foro di Bari. L'incarico di Probiviro è incompatibile con altre cariche elettive dell'Associazione a livello nazionale.

#### **Aree Funzionali dell'Associazione - Area Scientifica**

##### **Articolo 21 - Area Clinica: Aree di "Speciale Interesse"**

L'Area Clinica è formata dalle "Aree di Speciale Interesse" corrispondenti ad ambiti clinici di particolare rilevanza per le Cure Primarie.

Scopi primari dell'Area Clinica, attraverso le singole Aree di Speciale Interesse, sono quelli di favorire lo sviluppo di specifiche conoscenze e competenze professionali nell'ambito più generale delle cure primarie

attraverso iniziative di aggiornamento e formazione, di approfondire lo studio degli aspetti propri delle cure primarie all'interno di specifici percorsi diagnostico-terapeutici confrontandosi su questi temi con gli ambiti specialistici propriamente detti, di promuovere la cultura della prevenzione nei confronti della popolazione e di stimolare e proporre progetti di ricerca in ambiti clinici specifici.

Ogni Area di Speciale Interesse ha un suo Responsabile, carica a livello nazionale conferita dal Consiglio Direttivo, che dura in carica per tutta la durata del mandato consiliare. Compito primario del Responsabile di Area è quello di adoperarsi per costituire un gruppo di lavoro costituito da Soci, anche aggregati, che condividano l'interesse per l'Area specifica. Le Aree di Speciale interesse potranno inoltre avvalersi della collaborazione di un Clinical Advisor, esperto/specialista da individuare in ambito universitario-ospedaliero. La carica di Clinical Advisor è conferita dal Consiglio Direttivo e dura l'intero triennio del mandato consiliare. L'organizzazione ed il funzionamento delle Aree di Speciale Interesse sono rimesse al Regolamento dell'Associazione.

I Responsabili di ogni Area di Speciale Interesse divengono componenti del Comitato Scientifico e come tali partecipano di diritto al Consiglio Nazionale.

I Clinical Advisor possono partecipare al Consiglio Nazionale su invito del Presidente.

attraverso iniziative di aggiornamento e formazione, di approfondire lo studio degli aspetti propri delle cure primarie all'interno di specifici percorsi diagnostico-terapeutici confrontandosi su questi temi con gli ambiti specialistici propriamente detti, di promuovere la cultura della prevenzione nei confronti della popolazione e di stimolare e proporre progetti di ricerca in ambiti clinici specifici.

Ogni Area di Speciale Interesse ha un suo Responsabile, carica a livello nazionale conferita dal Consiglio Direttivo, **con decisione insindacabile dopo valutazione del curriculum vitae degli eventuali candidati**, che dura in carica per tutta la durata del mandato consiliare **e si rinnova automaticamente a meno di disdetta motivata da parte del Consiglio Direttivo**. Compito primario del Responsabile di Area è quello di adoperarsi per costituire un gruppo di lavoro costituito da Soci, anche aggregati, che condividano l'interesse per l'Area specifica. Le Aree di Speciale interesse potranno inoltre avvalersi della collaborazione di **uno o più** Clinical Advisor, esperto/specialista da individuare in ambito universitario-ospedaliero. La carica di Clinical Advisor è conferita dal Consiglio Direttivo e dura l'intero triennio del mandato consiliare **e si rinnova automaticamente a meno di disdetta motivata da parte del Consiglio Direttivo**.

L'organizzazione ed il funzionamento delle Aree di Speciale Interesse sono rimesse al Regolamento dell'Associazione.

I Responsabili di ogni Area di Speciale Interesse divengono componenti del Comitato Scientifico e come tali partecipano di diritto al Consiglio Nazionale.

I Clinical Advisor possono partecipare **alle riunioni del Comitato Scientifico e del** ~~al~~ Consiglio Nazionale su invito del Presidente.

#### **Articolo 22 - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto dai Responsabili delle Aree di Speciale Interesse, dal Responsabile dell'Area Formazione ed ECM e dal Responsabile del "Gruppo Asclepio". In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile. Il membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore. Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri in relazione all'attività di ricerca scientifica che l'Associazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente o tramite terzi soggetti cui venga affidato l'utilizzo del marchio Centro Studi SIICP a norma dell'Art. 25 del presente Statuto. Il Comitato elegge tra i suoi membri un Coordinatore e un Segretario. Il Coordinatore convoca le riunioni del Comitato Scientifico qualora lo ritenga opportuno o nel caso in cui ne facciano richiesta almeno due membri con avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica almeno 10 giorni prima della riunione. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. Di ciascuna riunione viene redatto verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario. Alle riunioni del Comitato può partecipare anche il Presidente dell'Associazione.

#### **Articolo 22 - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto dai Responsabili delle Aree di Speciale Interesse, **con la collaborazione consultiva dei Clinical Advisor**, dal Responsabile dell'Area Formazione ed ECM e dal Responsabile del "Gruppo Asclepio". In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile. Il membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore. Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri in relazione all'attività di ricerca scientifica che l'Associazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente o tramite terzi soggetti **attraverso il** Centro Studi SIICP a norma dell'Art. 25 del presente Statuto. **Il Comitato Scientifico inoltre è responsabile della verifica e controllo di qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.**

**Il Comitato è coordinato dal Vice-Presidente con delega alle attività culturali (Area Scientifica) con il supporto del Segretario Nazionale. Il Vice-Presidente Coordinatore** convoca le riunioni del Comitato Scientifico qualora lo ritenga opportuno o nel caso in cui ne facciano richiesta almeno due membri con avviso da inviarsi **posta elettronica e/o SMS societario** almeno 10 giorni prima della riunione. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. Di ciascuna riunione viene redatto verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario. Alle riunioni del Comitato partecipa di diritto anche il Presidente dell'Associazione.

È compito del Coordinatore del Comitato Scientifico l'obbligo di pubblicazione e aggiornamento costante dell'attività scientifica attraverso il sito web della società.

#### **Articolo 23 - Comitato Editoriale e Riviste scientifiche**

L'Associazione può promuovere o procedere direttamente alla edizione, da sola o in collaborazione con enti terzi, di una o più riviste scientifiche, anche di respiro internazionale, che se in tal senso deliberato dal Consiglio Direttivo, costituiranno organi di stampa ufficiali della stessa. L'organizzazione delle riviste e le modalità delle nomine delle diverse cariche editoriali sono disciplinate dal Regolamento dell'Associazione. In particolare Editor in Chief, Co-Editor, Clinical Advisor ed Editorial Board, nazionale e/o internazionale, vengono nominati dal Consiglio Direttivo, previa l'attribuzione della qualifica di Socio Onorario ove esterni all'Associazione, e sono parte integrante dell'Area Scientifica associativa.

Proprietari, autori ed editori delle riviste potranno essere la stessa Associazione, in modo esclusivo o congiuntamente o in collaborazione con altri, o anche, enti ed organismi cui l'Associazione, a vario titolo, partecipa. I diritti spettanti sulle riviste e le modalità ed i rapporti concernenti l'organizzazione delle stesse saranno disciplinati da appositi regolamenti.

#### **Articolo 24 - Formazione ed ECM**

L'Area Formazione ed ECM è un organismo societario i cui compiti sono:

- attuare, se previsto, le procedure di accreditamento della SIICP quale Provider ECM;
- promuovere l'attività scientifica, didattica, formativa

#### **Articolo 23 - Comitato Editoriale e Riviste scientifiche**

L'Associazione può promuovere o procedere direttamente alla edizione, da sola o in collaborazione con enti terzi, di una o più riviste scientifiche, anche di respiro internazionale, che se in tal senso deliberato dal Consiglio Direttivo, costituiranno organi di stampa ufficiali della stessa. L'organizzazione delle riviste e le modalità delle nomine delle diverse cariche editoriali sono disciplinate dal Regolamento dell'Associazione. In particolare Editor in Chief, Co-Editor, Clinical Advisor ed Editorial Board, nazionale e/o internazionale, vengono nominati dal Consiglio Direttivo, previa l'attribuzione della qualifica di Socio Onorario ove esterni all'Associazione, e sono parte integrante dell'Area Scientifica associativa.

Proprietari, autori ed editori delle riviste potranno essere la stessa Associazione, in modo esclusivo o congiuntamente o in collaborazione con altri, o anche, enti ed organismi cui l'Associazione, a vario titolo, partecipa. I diritti spettanti sulle riviste e le modalità ed i rapporti concernenti l'organizzazione delle stesse saranno disciplinati da appositi regolamenti.

#### **Articolo 24 - Formazione ed ECM**

L'Area Formazione ed ECM è un organismo societario i cui compiti sono:

- attuare, se previsto, le procedure di accreditamento della SIICP quale Provider ECM;
- promuovere l'attività scientifica, didattica, formativa

e culturale dei propri Associati, anche a livello internazionale, con programmi annuali di ECM;

- ideazione, istituzione, organizzazione e realizzazione di eventi formativi accreditati secondo il Programma Nazionale ECM per le professioni sanitarie, anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, Università, Aziende Sanitarie, Imprese, Associazioni e Società Scientifiche, Fondazioni, ONLUS ed ogni altro ente pubblico e/o privato che operi o abbia interesse nell'ambito della formazione professionale per il personale sanitario;

- promuovere e partecipare alla realizzazione di iniziative per la formazione complementare in medicina generale degli studenti e dei neolaureati nelle professioni sanitarie, come degli iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e gli specializzandi nelle diverse discipline mediche;

- verificare qualità e correttezza delle procedure delle attività formative organizzate sia in sede nazionale che regionale, con particolare riferimento a:

- a) Congresso Nazionale SIICP;
- b) Congressi Nazionali di Area Clinica (Aree di Speciale Interesse) o comunque a tema;
- c) Congressi ed Eventi Formativi Residenziali Regionali e Interregionali.

L'Area Formazione ed ECM ha un suo Responsabile, carica a livello nazionale conferita dal Consiglio Direttivo, che dura in carica per tutta la durata del mandato consiliare. Compito primario del Responsabile è quello di adoperarsi per costituire un gruppo di lavoro costituito da Soci, anche aggregati, che condividano l'interesse per l'Area specifica. L'Area Formazione ed ECM potrà inoltre avvalersi della collaborazione di esperti in metodologie formative, da poter individuare anche in ambito

e culturale dei propri Associati, anche a livello internazionale, con programmi annuali di ECM;

- ideazione, istituzione, organizzazione e realizzazione di eventi formativi accreditati secondo il Programma Nazionale ECM per le professioni sanitarie, anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, Università, Aziende Sanitarie, Imprese, Associazioni e Società Scientifiche, Fondazioni, ONLUS ed ogni altro ente pubblico e/o privato che operi o abbia interesse nell'ambito della formazione professionale per il personale sanitario;

- promuovere e partecipare alla realizzazione di iniziative per la formazione complementare in medicina generale degli studenti e dei neolaureati nelle professioni sanitarie, come degli iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e gli specializzandi nelle diverse discipline mediche;

- verificare qualità e correttezza delle procedure delle attività formative organizzate sia in sede nazionale che regionale, con particolare riferimento a:

- a) Congresso Nazionale SIICP;
- b) Congressi Nazionali di Area Clinica (Aree di Speciale Interesse) o comunque a tema;
- c) Congressi ed Eventi Formativi Residenziali Regionali e Interregionali.

L'Area Formazione ed ECM ha un suo Responsabile, carica a livello nazionale conferita dal Consiglio Direttivo, che dura in carica per tutta la durata del mandato consiliare e si rinnova automaticamente a meno di disdetta motivata da parte del Consiglio Direttivo. Compito primario del Responsabile è quello di adoperarsi per costituire un gruppo di lavoro costituito da Soci, anche aggregati, che condividano l'interesse per l'Area specifica. L'Area Formazione ed ECM potrà inoltre avvalersi della

universitario-ospedaliero.

Il Responsabile dell'Area Formazione ed ECM diviene componente del Comitato Scientifico e come tale partecipa di diritto al Consiglio Nazionale.

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Area Formazione ed ECM è rimessa al Regolamento dell'Associazione.

#### **Articolo 25 - Collegio dei Membri Istituzionali**

Possono far parte della Associazione, in qualità di **Membri Istituzionali**, quegli Enti o quelle Organizzazioni a carattere pubblico o privato afferenti al Servizio Sanitario Nazionale che dimostrino particolare interesse alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione e più in generale alla sua visione.

Pertanto possono iscriversi in qualità di Membri Istituzionali:

- Ministeri e altre Istituzioni Governative;
- Università;
- Aziende Ospedaliere;
- Aziende Sanitarie Locali;
- Istituti di Ricerca e Cura a carattere scientifico;
- Fondazioni di Ricerca Scientifica;
- Associazioni di Pazienti e/o di Volontariato;
- Società e Forme Associative Complesse nell'ambito delle Cure Primarie;
- singoli Dipartimenti, Uffici, Unità Operative e Distrettuali all'interno dei suddetti Enti o Organizzazioni.

Il **Collegio dei Membri Istituzionali** è formato dai

collaborazione di esperti in metodologie formative, da poter individuare anche in ambito universitario-ospedaliero.

Il Responsabile dell'Area Formazione ed ECM diviene componente del Comitato Scientifico e come tale partecipa di diritto al Consiglio Nazionale.

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Area Formazione ed ECM è rimessa al Regolamento dell'Associazione.

**È compito del Responsabile dell'Area Formazione ed ECM l'obbligo di pubblicazione e aggiornamento costante delle attività formative attraverso il sito web della società.**

#### **Articolo 25 - Collegio dei Membri Istituzionali**

Possono far parte della Associazione, in qualità di **Membri Istituzionali**, quegli Enti o quelle Organizzazioni a carattere pubblico o privato afferenti al Servizio Sanitario Nazionale che dimostrino particolare interesse alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione e più in generale alla sua visione.

Pertanto possono iscriversi in qualità di Membri Istituzionali:

- Ministeri e altre Istituzioni Governative;
- Università;
- Aziende Ospedaliere;
- Aziende Sanitarie Locali;
- Istituti di Ricerca e Cura a carattere scientifico;
- Fondazioni di Ricerca Scientifica;
- Associazioni di Pazienti e/o di Volontariato;
- Società e Forme Associative Complesse nell'ambito delle Cure Primarie;
- singoli Dipartimenti, Uffici, Unità Operative e Distrettuali all'interno dei suddetti Enti o Organizzazioni.

Il **Collegio dei Membri Istituzionali** è formato dai

rappresentanti legali dei Membri Istituzionali e/o da loro delegati. Svolge funzione consultiva e di indirizzo dell'attività della Associazione.

L'iscrizione nel Collegio dei Membri Istituzionali avviene su invito del Consiglio Direttivo o su domanda diretta dell'Ente/Organizzazione, validata dal Consiglio Direttivo.

I Membri del Collegio fanno parte dell'Area Scientifica e possono prendere parte, su invito del Presidente, al Consiglio Nazionale.

#### **Articolo 26 - Collegio dei Membri Associati**

Possono far parte della Associazione, in qualità di **Membri Associati**, le Associazioni ed Organizzazioni a carattere scientifico, nazionali e internazionali, che dimostrino particolare interesse alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione e più in generale alla sua visione.

Possono iscriversi in qualità di Membri Associati le seguenti Associazioni/Organizzazioni:

- Associazioni e Società Scientifiche nell'ambito della Medicina Generale/Medicina di Famiglia;
- Associazioni e Società Scientifiche nell'ambito della Medicina Specialistica;
- ogni altra Società o Associazione a carattere scientifico afferente a professioni sanitarie il cui ruolo nell'ambito delle Cure Primarie sia riconosciuto funzionale all'Associazione dal Consiglio Nazionale, con particolare riferimento a:
  - Assistenti Sociali;
  - Dietisti;
  - Farmacisti;
  - Fisioterapisti;

rappresentanti legali dei Membri Istituzionali e/o da loro delegati. Svolge funzione consultiva e di indirizzo dell'attività della Associazione.

L'iscrizione nel Collegio dei Membri Istituzionali avviene su invito del Consiglio Direttivo o su domanda diretta dell'Ente/Organizzazione, validata dal Consiglio Direttivo.

I Membri del Collegio fanno parte dell'Area Scientifica e possono prendere parte, su invito del Presidente, al Consiglio Nazionale.

#### **Articolo 26 - Collegio dei Membri Associati**

Possono far parte della Associazione, in qualità di **Membri Associati**, le Associazioni ed Organizzazioni a carattere scientifico, nazionali e internazionali, che dimostrino particolare interesse alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione e più in generale alla sua visione.

Possono iscriversi in qualità di Membri Associati le seguenti Associazioni/Organizzazioni:

- Associazioni e Società Scientifiche nell'ambito della Medicina Generale/Medicina di Famiglia;
- Associazioni e Società Scientifiche nell'ambito della Medicina Specialistica;
- ogni altra Società o Associazione a carattere scientifico afferente a professioni sanitarie il cui ruolo nell'ambito delle Cure Primarie sia riconosciuto funzionale all'Associazione dal Consiglio Nazionale, con particolare riferimento a:
  - Assistenti Sociali;
  - Dietisti;
  - Farmacisti;
  - Fisioterapisti;

- Infermieri Professionali;
- Medici di Continuità Assistenziale;
- Medici della Emergenza Medica Territoriale;
- Medici Pediatri di libera scelta;
- Medici Specialisti Ambulatoriali;
- Psicologi.

Il **Collegio dei Membri Associati** è formato dai rappresentanti legali dei Membri Associati e/o loro delegati. Svolge funzione consultiva e di indirizzo dell'attività della Associazione.

La iscrizione nel Collegio dei Membri Associati avviene su invito del Consiglio Direttivo o su domanda diretta dell'ente, validata dal Consiglio Direttivo.

I Membri del Collegio fanno parte dell'Area Scientifica e possono prendere parte, su invito del Presidente, al Consiglio Nazionale.

#### **Articolo 27 - Gruppo Asclepio**

Il "Gruppo Asclepio" è organismo associativo di particolare rilevanza perché rappresenta l'area di aggregazione societaria per i giovani medici iscritti all'Associazione.

Possono far parte del gruppo i medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale o che l'hanno concluso da non più di 7 anni.

Compiti prioritari del "Gruppo Asclepio" sono:

- Promuovere rapporti di collaborazione tra i referenti come tra gli iscritti dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale delle diverse sedi regionali e nazionali;
- Ideare e promuovere progetti di ricerca clinica per tesi di Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale, anche in collaborazione tra gli iscritti ad altri Corsi analoghi nelle diverse sedi regionali e nazionali;

- Infermieri Professionali;
- Medici di Continuità Assistenziale;
- Medici della Emergenza Medica Territoriale;
- Medici Pediatri di libera scelta;
- Medici Specialisti Ambulatoriali;
- Psicologi.

Il **Collegio dei Membri Associati** è formato dai rappresentanti legali dei Membri Associati e/o loro delegati. Svolge funzione consultiva e di indirizzo dell'attività della Associazione.

La iscrizione nel Collegio dei Membri Associati avviene su invito del Consiglio Direttivo o su domanda diretta dell'ente, validata dal Consiglio Direttivo.

I Membri del Collegio fanno parte dell'Area Scientifica e possono prendere parte, su invito del Presidente, al Consiglio Nazionale.

#### **Articolo 27 - Gruppo Asclepio - Area Giovani Medici**

Il "Gruppo Asclepio" è organismo associativo di particolare rilevanza perché rappresenta l'area di aggregazione societaria per i giovani medici iscritti all'Associazione.

Possono far parte del gruppo i medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale o che l'hanno concluso da non più di 7 anni.

Compiti prioritari del "Gruppo Asclepio" sono:

- Promuovere rapporti di collaborazione tra i referenti come tra gli iscritti dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale delle diverse sedi regionali e nazionali;
- Ideare e promuovere progetti di ricerca clinica per tesi di Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale, anche in collaborazione tra gli iscritti ad altri Corsi analoghi nelle diverse sedi regionali e nazionali;

- Stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni di giovani medici, in particolare di assistenza primaria, in Italia e all'Estero, per scambi culturali, di formazione e di ricerca;
- Ideare e promuovere strumenti e percorsi formativi indirizzati alla Formazione Specifica in Medicina Generale;
- Collaborare con l'Area Formazione ed ECM per la ideazione, istituzione, organizzazione e realizzazione di eventi formativi accreditati secondo il Programma Nazionale ECM per le professioni sanitarie;
- Promuovere l'iscrizione di giovani medici all'Associazione.

Il "Gruppo Asclepio" ha un suo Responsabile, carica a livello nazionale conferita dal Consiglio Direttivo, che dura in carica per tutta la durata del mandato consiliare. Compito primario del Responsabile è quello di adoperarsi per costituire un gruppo di lavoro costituito da Soci che condividano l'interesse per l'area specifica.

Il Responsabile del "Gruppo Asclepio" diviene componente del Comitato Scientifico e come tale partecipa di diritto al Consiglio Nazionale.

L'organizzazione ed il funzionamento del "Gruppo Asclepio" sono rimessi al Regolamento dell'Associazione.

#### **Articolo 28 - Il Centro Studi**

L'Associazione può costituire un "Centro Studi", marchio di proprietà dell'Associazione, con il compito di contraddistinguere le iniziative di ordine scientifico, culturale ed organizzativo intraprese nell'interesse dell'Associazione. L'utilizzo del marchio "Centro Studi SIICP" potrà essere affidato a Terzi a condizione che l'Associazione partecipi alla definizione delle politiche scientifiche e di ricerca e mantenga il diritto di nomina

- Stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni di giovani medici, in particolare di assistenza primaria, in Italia e all'Estero, per scambi culturali, di formazione e di ricerca;
- Ideare e promuovere strumenti e percorsi formativi indirizzati alla Formazione Specifica in Medicina Generale;
- Collaborare con l'Area Formazione ed ECM per la ideazione, istituzione, organizzazione e realizzazione di eventi formativi accreditati secondo il Programma Nazionale ECM per le professioni sanitarie;
- Promuovere l'iscrizione di giovani medici all'Associazione.

Il "Gruppo Asclepio" ha un suo Responsabile, carica a livello nazionale conferita dal Consiglio Direttivo, che dura in carica per tutta la durata del mandato consiliare. Compito primario del Responsabile è quello di adoperarsi per costituire un gruppo di lavoro costituito da Soci che condividano l'interesse per l'area specifica.

Il Responsabile del "Gruppo Asclepio" diviene componente del Comitato Scientifico e come tale partecipa di diritto al Consiglio Nazionale.

L'organizzazione ed il funzionamento del "Gruppo Asclepio" sono rimessi al Regolamento dell'Associazione.

#### **Articolo 28 - Il Centro Studi**

L'Associazione può costituire un "Centro Studi", marchio di proprietà dell'Associazione, con il compito di contraddistinguere le iniziative di ordine scientifico, culturale ed organizzativo intraprese nell'interesse dell'Associazione. L'utilizzo del marchio "Centro Studi SIICP" potrà essere affidato a Terzi a condizione che l'Associazione partecipi alla definizione delle politiche scientifiche e di ricerca e mantenga il diritto di nomina

del Direttore o del Responsabile del settore ricerca nell'ente a cui l'utilizzo del marchio è affidato. Conseguentemente l'ente a cui può essere affidato l'utilizzo del marchio "Centro Studi SIICP" dovrà garantire che l'attività svolta sotto tale denominazione sia in linea con le finalità dell'Associazione. Il Centro Studi è coordinato da un Direttore nominato, sino a revoca o dimissioni, dal Consiglio Direttivo. Il Direttore del Centro Studi è responsabile della funzionalità operativa e dell'efficienza produttiva del Centro, riferisce al Consiglio Direttivo sulla propria attività.

**Aree Funzionali dell'Associazione - Area Comunicazione**

**Articolo 29 - Ufficio Stampa**

L'Associazione può decidere di istituire un Ufficio Stampa, in proprio o attraverso la collaborazione con società/professionisti terzi esterni, per la promozione e la adeguata divulgazione delle posizioni dell'Associazione rispetto a problematiche di ordine specifico o generale come delle attività ed iniziative della Associazione. La istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Stampa è rimessa al Regolamento dell'Associazione.

**Articolo 30 - Area Telematica e Web**

L'Associazione può decidere di istituire un'Area Telematica e Web, in proprio o attraverso la collaborazione con società/professionisti terzi esterni, per la gestione del sito web dell'associazione, delle attività editoriali e formative on-line, della newsletter e mailing-list dell'associazione. La istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Area Telematica e Web è rimessa al Regolamento dell'Associazione.

del Direttore o del Responsabile del settore ricerca nell'ente a cui l'utilizzo del marchio è affidato. Conseguentemente l'ente a cui può essere affidato l'utilizzo del marchio "Centro Studi SIICP" dovrà garantire che l'attività svolta sotto tale denominazione sia in linea con le finalità dell'Associazione. Il Centro Studi è coordinato da un Direttore nominato, sino a revoca o dimissioni, dal Consiglio Direttivo. Il Direttore del Centro Studi è responsabile della funzionalità operativa e dell'efficienza produttiva del Centro, riferisce al Consiglio Direttivo sulla propria attività.

**Aree Funzionali dell'Associazione - Area Comunicazione**

**Articolo 29 - Ufficio Stampa**

L'Associazione può decidere di istituire un Ufficio Stampa, in proprio o attraverso la collaborazione con società/professionisti terzi esterni, per la promozione e la adeguata divulgazione delle posizioni dell'Associazione rispetto a problematiche di ordine specifico o generale come delle attività ed iniziative della Associazione. La istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Stampa è rimessa al Regolamento dell'Associazione.

**Articolo 30 - Area Telematica e Web**

L'Associazione può decidere di istituire un'Area Telematica e Web, in proprio o attraverso la collaborazione con società/professionisti terzi esterni, per la gestione del sito web dell'associazione, delle attività editoriali e formative on-line, della newsletter e mailing-list dell'associazione. La istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Area Telematica e Web è rimessa al Regolamento dell'Associazione.

**CAPITOLO IV - PATRIMONIO E DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 31 - Patrimonio dell'Associazione**

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative annue, da contributi, sovvenzioni e donazioni provenienti da associati o da soggetti terzi, pubblici e privati, con esclusione dei finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati, e da proventi diversi.

Gli avanzi di gestione andranno ad incrementare il Patrimonio dell'Associazione che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale o immateriale.

Il Socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

**Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ne assume la liquidazione.

In caso di attività e/o di fondi residui, questi vengono destinati a fini benefici stabiliti dal Consiglio Nazionale.

**Articolo 33 - Cariche**

Tutte le cariche a livello nazionale e regionale, ad eccezione di quella di Presidente del Collegio dei

**CAPITOLO IV - PATRIMONIO E DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 31 - Patrimonio dell'Associazione**

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative annue, da contributi, sovvenzioni e donazioni provenienti da associati o da soggetti terzi, pubblici e privati, con esclusione dei finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati, e da proventi diversi.

Gli avanzi di gestione andranno ad incrementare il Patrimonio dell'Associazione che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale o immateriale.

Il Socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

È espressamente vietato all'Associazione e ai suoi legali rappresentanti l'esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture all'uopo organizzate e accreditate dal Ministero della Salute (Provider ECM).

**Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ne assume la liquidazione.

In caso di attività e/o di fondi residui, questi vengono destinati a fini benefici stabiliti dal Consiglio Nazionale.

**Articolo 33 - Cariche**

È espressamente esclusa la retribuzione per tutte le cariche societarie a livello nazionale e regionale; è

Revisori dei Conti, non sono retribuite, ma danno diritto al rimborso delle spese sostenute se approvato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Tesoriere. La carica a Presidente Regionale non è cumulabile con altre cariche a livello nazionale.

All'atto dell'accettazione di qualsivoglia carica deve essere rilasciata da ciascun nominato dichiarazione in merito alle attività da questo svolte, anche solo in via occasionale, che possano risultare in conflitto di interesse con le cariche assunte all'interno dell'Associazione. La dichiarazione sugli interessi potenzialmente conflittuali è disciplinata da apposito regolamento.

#### **Articolo 34 - Norme di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia ed in particolare quanto espressamente previsto dal D.M. della Salute del 31 maggio 2004 disciplinante le Associazioni e Società scientifiche e sue successive modificazioni.

previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti alle rispettive cariche se approvato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Tesoriere. La carica a Presidente Regionale non è cumulabile con altre cariche a livello nazionale.

All'atto dell'accettazione di qualsivoglia carica deve essere rilasciata da ciascun nominato dichiarazione in merito alle attività da questo svolte, anche solo in via occasionale, che possano risultare in conflitto di interesse con le cariche assunte all'interno dell'Associazione. In particolare è espressamente esclusa la attribuzione di cariche societarie a coloro i quali abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società.

#### **Articolo 34 - Norme di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia ed in particolare quanto espressamente previsto dal D.M. della Salute del 31 maggio 2004 disciplinante le Associazioni e Società scientifiche e sue successive modificazioni, dalla legge 8 marzo 2017 n. 24 e dal pedissequo decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017.